

CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI TEORICO/ PRATICI DI LAUREANDI E LAUREATI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

Viste le istanze e le sollecitazioni pervenute a questa Commissione Tributaria Regionale del Lazio da parte della:

- Università degli studi di Roma “La Sapienza - Facoltà di giurisprudenza - Dipartimento di scienze giuridiche, in persona del prof. Enrico Del Prato;
- Università degli studi di Roma “La Sapienza - Master in diritto tributario e consulenza di impresa "Luigi Einaudi", in persona del Direttore prof. Pietro Boria;
- Università degli studi di Roma “TOR VERGATA” - Master introduzione al Diritto tributario professionale, in persona del Direttore Prof. Raffaello Lupi;
- Università degli studi di Roma “TOR VERGATA” Scuola IAD, in persona del Direttore Prof. Massimo Giannini;
- Università degli studi di Roma TRE , il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi ROMA TRE, in persona del Direttore, Prof. Giovanni Serges;
- LIBERA UNIVERSITA’INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI (di seguito LUISS), in persona del Direttore del Master di II livello in Diritto tributario e Coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto ed Impresa, Prof. Giuseppe Melis;
- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Dipartimento Economia e Giurisprudenza – Cattedra di diritto tributario, in persona del titolare cattedra;
- UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI (UNCAT), in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., Avv. Bruno Lo Giudice;

(di seguito le “Università degli studi e le Scuole”) tese alla stipula di una Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocinio teorico/pratici di laureandi e laureati presso la Commissione tributaria regionale del Lazio;

CONSIDERATO CHE:

- le Parti, come sopra rappresentate, convengono sulla opportunità di favorire l’incontro tra l’attività didattica-formativa svolta dalle Università con il mondo del lavoro, instaurando e sviluppando adeguate forme di collaborazione e d’intesa per consentire il raccordo tra l’attività di formazione giuridica svolta dalle Università degli studi e dalle Scuole di specializzazione e l’attività di interpretazione e concreta applicazione delle norme giuridiche svolta dagli organi della giurisdizione tributaria, al fine di migliorare il percorso formativo e l’attività d’apprendimento di laureati e laureandi nelle discipline giuridiche ed economiche, con particolare riferimento al diritto tributario sostanziale e processuale;
- le Università degli studi e le Scuole presenti hanno espresso il loro interesse a far in modo che l’esperienza formativa dei propri studenti più meritevoli, laureandi, laureati ed allievi dei master, dei corsi post-laurea e dei dottorati, possa arricchirsi di esperienze pratiche, così che possano essere agevolate le loro scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro e della sua organizzazione;
- le Università degli studi e le Scuole presenti ritengono che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in virtù della sua alta professionalità e per il modello organizzativo in atto, rappresenti un’istituzione d’eccellenza in grado di consentire agli studenti di accrescere e sviluppare il proprio patrimonio di conoscenze ed abilità nel campo del diritto tributario sostanziale e processuale, nonché di acquisire esperienza di realtà operative nel mondo del lavoro nella Pubblica amministrazione, con

immediata incidenza nel medesimo campo, al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti;

- nel contempo la Commissione tributaria regionale del Lazio nutre e persegue un evidente interesse a diffondere una cultura del diritto tributario e del processo tributario quanto più in grado di promuovere, specie nelle nuove generazioni e nei futuri professionisti del settore, un'immagine della giustizia tributaria al servizio del cittadino, che opera in maniera trasparente con garanzia di imparzialità e terzietà, che può essere ottenuta grazie ad una maggiore e più diretta conoscenza degli organi della giurisdizione e delle modalità attraverso le quali questa viene esercitata, nonché del suo apparato amministrativo a supporto e dell'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari;

VISTO l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997;

RITENUTO che le Parti, anche in considerazione della particolare materia (diritto tributario) oggetto dei giudizi svolti presso le Commissioni tributarie, convengono sull'opportunità di consentire la partecipazione ai predetti tirocini e percorsi formativi di laureati e laureandi in giurisprudenza ed economia e commercio ed allievi di master, corsi post-laurea e dottorati di ricerca;

RITENUTO, pertanto, di promuovere iniziative di tirocinio pratico a favore di laureati e laureandi in giurisprudenza ed economia e commercio e degli allievi dei relativi master, corsi post-laurea e dottorati da svolgersi presso la Commissione tributaria regionale del Lazio.

Tanto premesso e ritenuto, che costituisce parte integrante e sostanziale di quanto appresso, si

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto.

La presente Convenzione regola lo svolgimento presso la Commissione tributaria regionale del Lazio del tirocinio pratico da parte di laureati e laureandi in giurisprudenza ed economia e commercio e degli allievi dei relativi master, corsi post-laurea e dottorati.

La Commissione regionale del Lazio collabora con le Università degli studi e le Scuole di cui in premessa allo svolgimento di attività di tirocinio e didattico pratiche integrative degli studi universitari. A tal fine, su istanza delle Università e Scuole medesime, accoglie ed ospita in qualità di tirocinanti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per la realizzazione di progetti di formazione ed orientamento programmati dalle Università e dalle Scuole, allo scopo di favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del lavoro, la visualizzazione e partecipazione ai processi produttivi e delle fasi del lavoro.

Art. 2. Requisiti per l'ammissione al tirocinio.

Per l'ammissione al tirocinio l'istante deve, al momento della presentazione della domanda, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, conseguiti presso una delle Università degli studi di cui in premessa e firmatarie della presente Convenzione quadro:

- iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza o di economia e commercio, con una media di voti conseguiti non inferiore a 27/30;
- diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio, con punteggio non inferiore a 105/110;
- iscrizione ad master, ad un corso post- laurea o ad un dottorato di ricerca, ovvero ottenimento del relativo titolo;

Il richiedente deve essere in ogni caso in possesso del requisito di onorabilità, per non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Art. 3. Progetto formativo.

L'Università degli studi o la Scuola istante elabora un progetto cui deve conformarsi il tirocinio, che illustra l'offerta formativa rivolta alle diverse categorie di tirocinanti, nonché gli obiettivi, i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso formativo e di orientamento e gli obblighi del partecipante. In particolare, deve indicare:

- il numero, le generalità e gli altri dati identificativi dei tirocinanti;
- il nominativo del Coordinatore scientifico designato dall'Università o dalla Scuola per la collaborazione con la Commissione regionale ed i docenti incaricati quali responsabili/ tutor didattico organizzativi del progetto;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per le coperture INAIL e responsabilità civile;.

Il "Progetto" deve essere articolato sulla base delle seguenti offerte formative differenziate e percorsi:

- *Tirocinio formativo rivolto ai laureandi:*
Modalità pratiche di svolgimento ed esercizio della giurisdizione tributaria: presentazione del ricorso; assegnazione alla sezione ed individuazione del relatore; svolgimento delle udienze; adozione, deposito e comunicazione della decisione. Ricerche ed approfondimenti circa l'andamento della giustizia tributaria, con particolare riferimento alla numerosità ed alle tipologie degli atti impugnati e decisi presso i vari gradi di giudizio.
- *Stage di orientamento rivolto a laureati e allievi dei master e dei corsi post-laurea:*
 - a. l'attività del giudice nel processo tributario, dall'esame preliminare alla sentenza, affiancamento ai Giudici tributari partecipanti al progetto (con accesso diretto limitato a quegli atti ed a quelle fasi processuali per le quali esso sia ammesso a soggetti che non sono parte del procedimento);
 - b. conoscenza dell'attività di massimazione delle sentenze delle Commissioni tributarie; affiancamento ai Giudici tributari dell'Ufficio del Massimario partecipanti al progetto.
- Partecipazioni di Giudici tributari della Commissione tributaria regionale del Lazio in qualità di docenti ad attività formative (master, corsi post-laurea, dottorati) delle Università e Scuole partecipanti.

Il progetto formativo è presentato all'Ufficio di Segreteria della Commissione regionale entro e non oltre il momento della presentazione dell'istanza di partecipazione di cui all'art. 4.

Art. 4. Domanda di svolgimento di tirocinio.

Il tirocinio si svolge presso la Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di Roma o Sezione staccata di Latina.

La domanda deve essere presentata dall'Università degli studi o dalla Scuola che ha elaborato e presentato il progetto formativo di cui all'art. 3, con indicazione dei nominativi dei laureandi, laureati ed allievi dei master, corsi post laurea e dottorati di ricerca che l'Università o la Scuola medesima propone. Per ciascun partecipante deve essere attestato:

- a. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
- b. il punteggio di laurea per i laureati e per i frequentanti corsi di master, post-laurea o dottorati; la media dei voti di tutti gli esami sostenuti per i laureandi iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza o di economia e commercio;
- c. la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- d. i dati relativi al tipo di master, corso post-laurea o dottorato per coloro che li frequentano;
- e. l'attività di lavoro subordinato pubblico o privato eventualmente svolto;
- f. lo studio professionale di un avvocato, di un commercialista o di altro professionista iscritto all'ordine tra quelli abilitati al patrocinio presso la giurisdizione tributaria in cui svolge o ha svolto negli ultimi tre anni la sua attività professionale o, in tutto o in parte, il periodo di praticantato;
- g. ogni altro requisito di professionalità ritenuto utile e/o rilevante.

La domanda, indirizzata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Via Labicana, 123 – 00184 ROMA è presentata direttamente alla Segreteria di Presidenza e di Direzione della Commissione regionale o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: CommTribRegRM@pce.finanze.it, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

In caso di parere favorevole espresso dalla Commissione regionale nei confronti del progetto formativo proposto e di accoglimento della domanda di tirocinio, il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Commissione medesima ne dà comunicazione all'Università o alla Scuola.

Il numero dei tirocinanti che può essere ammesso è stabilito dalla Commissione regionale, anche sulla base del progetto formativo di cui all'art. 3 e tenuto conto delle problematiche organizzative e delle disponibilità logistiche della Commissione regionale medesima. Quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i laureati, laureandi ed allievi proposti dall'Università o dalla Scuola, è riconosciuta la preferenza sulla base, nell'ordine, della media degli esami di cui al lettera c), al punteggio di laurea ed alla minore età anagrafica.

Art. 5. Durata dell'attività di tirocinio.

L'attività di tirocinio presso la Commissione regionale può essere svolta per un periodo non superiore a dodici mesi, non prorogabili.

Art. 6. Modalità di svolgimento del tirocinio.

La Commissione regionale s'impegna a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione della Commissione regionale ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante. Pone il tirocinante nelle condizioni di avere conoscenza dei propri sistemi informatici.

L'attività di tirocinio è svolta presso la Commissione regionale con l'assistenza di un Tutor incaricato da quest'ultima e di un Tutor indicato dall'Università degli studi o dalla Scuola, in maniera da garantire l'integrazione tra il percorso di studi universitari e l'attività della Commissione regionale mediante la trasmissione delle conoscenze e competenze necessarie al compiuto ed efficace svolgimento del percorso formativo e di orientamento. Il Tutor incaricato dalla Commissione regionale cura che il tirocinante possa

apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

I tirocinanti sono affidati ai magistrati tributari che hanno espresso la loro disponibilità. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti e non è esentato neppure parzialmente dall'attività giudiziaria. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di tirocinio il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore tirocinante.

Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti della Commissione regionale, deve attenersi a quanto concordato con il Tutor di quest'ultima ed adeguarsi comunque al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche ed alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica della Commissione regionale di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Il tirocinio è svolto a titolo del tutto gratuito e non dà diritto ad alcun compenso per le attività svolte. Esso, inoltre, non comporta alcun onere e/o spesa a carico della Commissione regionale.

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio, in quanto integrazione del processo di formazione universitario e di orientamento professionale, non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato e che non trovano applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva e le norme in materia di assistenza e previdenza inerenti il rapporto di lavoro. In nessun modo al termine del periodo di tirocinio è possibile dar luogo a rapporto di pubblico impiego ed all'assunzione da parte della Commissione regionale e della Pubblica amministrazione in generale. Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dalla Commissione regionale e dal tirocinante fornendone comunicazione scritta anche all'Università degli studi o alla Scuola.

Art. 7. Attività ed obblighi del tirocinante.

Il tirocinante assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli affidatigli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e, previo consenso del Presidente del collegio e del magistrato affidatario, alle camere di consiglio; partecipa all'attività dell'Ufficio del Massimario.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

Durante lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente Convenzione quadro, il tirocinante può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato, di un commercialista o di altro professionista iscritto all'ordine, l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Non può svolgere, però, alcuna attività con riguardo a controversie che vedano la presenza dello studio professionale presso il quale svolge o ha svolto la sua attività o il praticantato negli ultimi tre anni.

Per espletare le attività di cui al comma 1, il tirocinante ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario al fine di garantire la riservatezza delle questioni e dei dati. Non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato, commercialista o professionista che compone lo studio che il tirocinante frequenta o presso il quale ha svolto il praticantato. Durante lo svolgimento del tirocinio non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.

Il tirocinante assume l'impegno d'onore di non manifestare anche in futuro, in particolare con i clienti anche potenziali, i propri rapporti di collaborazione con i magistrati tributari.

L'attività del tirocinante si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente della Commissione regionale d'intesa con il Direttore dell'Ufficio di Segreteria, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario e della Commissione regionale. Analoga interruzione può essere disposta in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico del tirocinante e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento del tirocinio.

Quando termina il periodo di tirocinio, il tirocinante redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma precedente, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3.

Art. 8. Assicurazione.

L'Università degli studi si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività della Commissione regionale mediante convenzione con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Commissione regionale si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli studi: INAIL e Responsabilità civile) e contestualmente all'Università degli studi.

L'Università degli studi s'impegna altresì a garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile presso primarie compagnie operanti nel settore, relativamente a danni prodotti e/o subiti dalla Commissione regionale o da terzi, nonché dal tirocinante e dal proprio personale impegnato nell'attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 9.

La presente convenzione è aperta alla sottoscrizione di altre Università e Scuole aventi sede nella Regione Lazio.

La durata della convenzione è fissata in tre anni decorrenti dalla sottoscrizione di ciascuno dei partecipanti e viene tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, salvo disdetta da una delle Parti da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza e con efficacia limitata alla Parte che ha comunicato la disdetta medesima..

Letto, confermato e sottoscritto.

ROMA lì,

- per la COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

Il Presidente f.f.

Il Direttore della Segreteria

Francesco ODDI

Fernando LIO

- per l'Università degli studi di Roma "LA SAPIENZA, Facoltà di giurisprudenza - Dipartimento di scienze giuridiche:

Il Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche
prof. Enrico DEL PRATO

Il Direttore del Master in diritto tributario e
consulenza di impresa "Luigi Einaudi"
prof. Pietro BORIA

- per l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Facoltà di giurisprudenza – Master introduzione al diritto tributario professionale:

Il Direttore del Master
Prof Raffaello Lupi

- per l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Scuola IAD

Il Direttore della Scuola Iad
prof. Massimo Giannini

- per l'Università degli studi di Roma tre – Dipartimento di Giurisprudenza

Il Direttore del Dipartimento
prof. Giovanni Serges

- per la LIBERA UNIVERSITA'INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI - LUISS

Il Direttore del Master di II livello in Diritto tributario
e Coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto ed
Impresa
prof. Giuseppe MELIS

- per l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale – Dipartimento Economia e Giurisprudenza
– Cattedra di Diritto tributario:

Il Titolare della Cattedra di diritto tributario
prof. Giuseppe Maria Cipolla